Il consiglio dei ministri valuterà oggi se mantenere la norma con le sanzioni soft

Assegni, in bilico la sanatoria

In arrivo le verifiche fiscali con i dati antiriciclaggio

DI CRISTINA BARTELLI

Sanatoria sugli assegni privi della clausola di trasferibilità in bilico . Oggi il consiglio dei ministri valuterà se approvare il testo del ministero dell'economia e inserire nel decreto legislativo sull'uso dei dati antiriciclaggio ai fini fiscali la disposizione che contiene una sanzione al 10% per i vecchi carnet di assegni sena la clausola di non trasferibilità. La decisione è arrivata ieri dopo il preconsiglio. La valutazione di oggi verterà se forzare un po' la mano sul testo della direttiva e inserire una norma fuori delega. il decreto all'esame infatti prevede che i dati delle segnalazioni delle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio saranno utilizzati negli accertamenti fiscali.

Il punto principale del decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2016/2258 per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio oggi all'esame dell'esecutivo per l'approvazione definitiva.

Assegni senza clausola di trasferibilità . La norma in bilico è una sorta di sanatoria per i carnet di assegni vecchi privi di clausola di intrasferibilità. Il provvedimento fissa una sanzione minima pari al 10% se l'importo è non superiore ai 30 mila euro. Negli scorsi mesi erano state portate all'attenzione del ministero dell'economia una serie di sanzioni comminate agli utilizzatori di vecchi carne di assegni privi della clausola di non trasferibilità. Le sanzioni erano state modificate dal dlgs 90/2017 portando a un innalzamento eccessivo delle multe comminate. L Sulla questione, il ministero ha condotto un'indagine evidenziando che: nessuna sanzione è stata mai irrogata e che, a fronte di 1.692 assegni contestati, in 107 casi è stato scelto di pagare l'oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

L'inserimento della disposizione era stato richiesto dal parere rilasciato dalla commissione finanze della Camera.

Dati antiriciclaggio, dal 1° gennaio, per le verifiche fiscali. Il decreto modifica, in maniera retroattiva, anche l'utilizzo dei dati per le verifiche fiscali ai fini anche dello scambio di informazioni tra amministrazioni estere. È previsto, infatti, che le autorità fiscali avranno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e trust. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, poi, avranno accesso, sempre durante i controlli fiscali, ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela .

© Riproduzione riservata

LE NUOVE MODALITÀ DI RECAPITO DEI DOCUMENTI RENDONO NECESSARIO UN COORDINAMENTO

Fattura elettronica in sincrono con la detrazione Iva

Il recapito asincrono delle fatture elettroniche rende ineludibile, anche per le fatture che viaggeranno attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), il coordinamento delle regole per la detrazione Iva.

Si rende necessario, in effetti, sincronizzare il recente documento di prassi ministeriale (circ. 1/E/2018) con le disposizioni contenute nel dpr 100/1998.

Da tempo la tesi è sostenuta da talune associazioni professionali e datoriali (si veda, più di recente, Anc e Confimi Industria, nota 15/05/2018) i quali evidenziano come il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 dello scorso 30 aprile, che ha individuato le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), renda ineludibile tale conclusione pena la violazione, in taluni casi, del principio di neutralità dell'Iva.

Sono tre, in effetti, le asimmetrie, definite «provvidenziali», che rappresentano (anche se non certo di intuitiva comprensione) uno degli aspetti maggiormente significativi del provvedimento dell'Agenzia delle entrate; la prima (che dipende dal fornitore) riguarda la data fattura e la data di trasmissione al Sdi, la seconda dipende dal Sdi e si manifesta fra data di ricezione del Sdi e la data di recapito al destinatario (da pochi minuti a 5 giorni) e la terza (che riguarda solo le ipotesi di canale destinatario «irricevibile») attiene la messa a disposizione della fattura in originale (e non semplicemente in copia informatica conforme) nell'area autenticata del cessionario/committente e la sua «presa visione».

Data emissione fattura. Il provvedimento (§ 4.1) precisa che la fattura elettronica continuerà a considerarsi emessa, ai fini dell'esigibilità, alla data indicata nel documento (in passato, circ. 18/E/2014) ossia nel campo «Data» della sezione «dati generali» del file XML anche se trasmessa successivamente. Questo aspetto è molto importante per due motivi: (i) in primis, per limitare i rischi di sanzioni per tardiva emissione in particolare per tutti coloro che delegheranno a terzi compilazione e/o trasmissione oppure in occasione delle scadenze concomitanti alle festività; (ii) non secondariamente, perché rafforza la tesi della sostenibilità (anche con l'avvio della fatturazione elettronica regolamentata dal provvedimento in analisi) del non contrasto del requisito dell'arrivo/possesso della fattura (circ. 1/E/2018) con la disciplina del dpr 100/98.

Detrazione e dpr 100/98. Secondo tale tesi, (si veda, *ItaliaOggi* del 28/03/2018), al fine di individuare il dies a quo esercitabile per la detrazione è sufficiente che il possesso/arrivo della fattura (la cui Iva sia esigibile nel mese oggetto della liquidazione) risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell'Iva. Vi è di più. È proprio la seconda delle citate asimmetrie (si veda, caso 4), espressamente disciplinata nel provvedimento (in funzione di non improbabili colli di bottiglia legati a picchi di trasmissione di fine mese), che rende ineludibile il riconoscimento di tale tesi. Se così non fosse, infatti, il nuovo sistema al debutto recentemente autorizzato dalla decisione di esecuzione Ue 2018/593 del 16/04/2018 partirebbe provocando (in taluni casi non trascurabili) la violazione del principio di neutralità su cui poggia l'Iva.

Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech

© Riproduzione riservata

I diversi effetti ai fini della detrazione Iva

Caso	Fornitore	Recapito SdI al cessionario	Detrazione
1	• Fattura datata 31/05 • Trasmessa dal fornitore al SdI il 3/6. • Iva esibibile maggio (il fornitore deve versarla entro il 16/06).	• I cessionario dispone di un canale di ricezione funzionante (es. Pec) • Lo SdI recapita in data 08/06 (entro 5 gg)	• La fattura si intende arrivata alla data indicata nella ricevuta di consegna (08/06) • Secondo la prospettazione del dpr 100/98 il cessionario ha il possesso della fattura per detrarre l'Iva con la liquidazione di maggio (*)
2	Come sopra	• Il cessionario non dispone di un recapito ricevibile (es. Pec piena o revocata) • Il SdI mette a disposizione l'originale FE nell'area autenticata del cessionario in data 08/06	• La fattura si intente ricevuta alla data di «presa visione» del cessionari • Secondo la prospettazione del dpe 100/98 se la fattura viene visionata entro il 16/06 la detrazione potrà essere esercitata con la liquidazione di maggio (**)
3	• Fattura datata e pagata 31/05 • Trasmessa dal fornitore al SdI stessa data • Iva esibibile maggio	• I cessionario dispone di un canale di ricezione funzionante • Lo SdI recapita la fattura lo stesso giorno	• La fattura si intende arrivata alla data indicata nella ricevuta di consegna (31/05) • La fattura è pacificamente detraibile per maggio in perfetta applicazione del principio di neutralità (*)
4	• Fattura datata e pagata 31/05 • Trasmessa dal fornitore al SdI stessa data • Iva esibibile maggio	• Il SdI recapita la fattura al cessionario solamente il 1/06 (cioè nel termine di 5gg previsto dal provvedimento)	• L'applicazione del dpr 100/98 consente la detrazione per il mese di maggio; • Sostenere la tesi contraria equivarrebbe sancire l'illegittimità (per violazione del principio di neutralità) del nuovo sistema di fatturazione elettronica

(*) Rimane ferma la possibilità del cessionario/committente di esercitare la detrazione anche nei mesi successivi e al più tardi con la DAI relativa all'anno di ricezione
(**) Paradossalmente il termine finale (dies ad quem) non inizia a decorrere fino a quando il cessionario/committente non visiona la fattura.